



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

EMANATO CON D.R. N. 268 DEL 2 AGOSTO 2018
MODIFICATO CON D.R. N. 407 DELL'8 LUGLIO 2024

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - con sede a Matera – istituita con Decreto Rettorale n. 657 del 19 novembre 2010, quale trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in Archeologia, secondo quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 2006.
2. La Scuola di Specializzazione integra gli studi universitari con un percorso didattico di terzo livello di durata biennale in Beni Archeologici (pari a 120 crediti formativi universitari) volto a formare figure di alto profilo professionale impegnate nel campo della ricerca, tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Art. 2 – Afferenza

1. La Scuola di Specializzazione in Beni archeologici afferisce alla Struttura primaria che gestisce il Corso di Laurea magistrale attivato nella classe LM 2 – Archeologia.

Art. 3 – Organi della Scuola

1. Per lo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività che la legge, lo Statuto e i regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata affidano alla Scuola, essa agisce tramite i propri organi.
2. Sono Organi della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.

Art. 4 – Direttore della Scuola

1. Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione ed ha nell'ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione le funzioni proprie del Coordinatore del Consiglio di Corso di studio.
2. Il Direttore della Scuola è eletto, con voto segreto, tra i professori di I o II fascia a tempo pieno dell'Università degli Studi della Basilicata membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione, da un corpo elettorale composto:
 - dai professori e dai ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata che svolgono attività didattica all'interno della Scuola di Specializzazione nell'anno accademico in cui ricorre l'elezione;
 - dai rappresentanti degli specializzandi eletti nel Consiglio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Le modalità per l'elezione del Direttore della Scuola sono quelle stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per le designazioni dei Direttori delle Strutture primarie.

Le elezioni del Direttore sono indette dal Decano dei Professori del Consiglio della Scuola entro il 31 marzo dell'anno accademico in cui scade il mandato del Direttore in carica e devono essere svolte entro il 30 luglio del medesimo anno.

3. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
4. Il Direttore:
 - a) ha la responsabilità della Scuola;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio, curando l'attuazione delle relative delibere;
 - c) vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
 - d) tiene i rapporti con le strutture didattiche e gli altri organi dell'Ateneo;
 - e) coordina la programmazione annuale e le attività della Scuola;
 - f) promuove la stipula di accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività della Scuola;
 - g) propone all'approvazione del Consiglio della Scuola le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in ordine al funzionamento delle attività della Scuola stessa;
 - h) promuove le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attività della Scuola;
 - i) assume, in caso di urgenza e di necessità, provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, pena decadenza, nella prima seduta utile;
 - j) convoca il Consiglio ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri;
 - k) certifica lo svolgimento delle attività didattiche;
 - l) rappresenta la Scuola, esercitando funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica;
 - m) può designare, fra i professori di ruolo membri del Consiglio stesso, un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Direttore vicario è nominato con decreto del Rettore;
 - n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 5 – Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola, presieduto dal Direttore, è l'organo di programmazione e coordinamento delle attività della Scuola. In particolare:
 - a) procede annualmente alla programmazione didattica, approvando gli ordinamenti, i regolamenti, l'offerta didattica e il Manifesto degli Studi del Corso di Specializzazione da sottoporre alla struttura di afferenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

- b) sulla base della proposta presentata dal Direttore in ordine all'attuazione dell'offerta didattica e formativa, programma l'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei fini istituzionali attraverso l'utilizzazione delle risorse disponibili;
 - c) nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, propone al Consiglio della struttura di afferenza l'assegnazione ai docenti dei compiti didattici e degli affidamenti e l'attribuzione di incarichi di insegnamento esterni per attività didattiche anche integrative;
 - d) approva i piani di studio individuali degli studenti;
 - e) delibera in merito alle attività didattiche degli allievi che attengono a cooperazioni nazionali e internazionali anche nell'ambito di accordi quadro, nonché convalida l'attività didattica degli allievi nell'ambito di cooperazioni internazionali;
 - f) cura la coerenza dell'offerta formativa con il Regolamento e l'Ordinamento didattico, verifica l'efficacia degli insegnamenti svolti e propone le azioni correttive necessarie;
 - g) approva il calendario annuale delle attività didattiche.
2. Il Consiglio, ai fini dell'espletamento dei suoi compiti, può deliberare l'affidamento di specifici incarichi istruttori o la costituzione, al proprio interno, di appositi gruppi di lavoro o commissioni istruttorie.
 3. Il Consiglio, in collaborazione con gli organi della struttura di afferenza, promuove le attività della Scuola e i rapporti con i Dipartimenti e le Scuole interessati; promuove rapporti con soggetti pubblici e privati in relazione allo svolgimento delle attività della Scuola.
 4. Il Consiglio, inoltre, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi e dai regolamenti interni.

Art. 6 – Composizione e funzionamento del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:
 - a. il Direttore della Scuola che lo presiede;
 - b. tutti i docenti responsabili di un incarico di insegnamento nel Corso di Specializzazione biennale in Beni Archeologici, sia i docenti strutturati nell'Ateneo che i docenti con incarichi in affidamento e a contratto;
 - c. una rappresentanza degli specializzandi, in numero pari ai curricula attivati nel biennio, di cui ciascuno in rappresentanza di uno specifico curriculum, eletta secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.
2. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno.
3. Il Consiglio deve essere convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, salvo motivi di necessità e urgenza per i quali il termine si reduce a tre giorni. La convocazione del Consiglio, unitamente al relativo ordine del giorno, è inviata a ciascun componente tramite posta elettronica.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non concorrono alla determinazione del numero legale coloro che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione scritta. Deve comunque essere presente almeno un terzo dei componenti del consiglio perché la seduta possa considerarsi valida.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

5. È consentita la partecipazione in via telematica o in video conferenza tranne che sulle seguenti materie:
 - elezione del Direttore della Scuola;
 - conferimenti di incarichi di insegnamento nella Scuola.
6. Le delibere sono validamente assunte quando si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto partecipanti alla riunione salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. In ciascuna seduta il Presidente individua un componente che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
8. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino propri parenti o affini entro il quarto grado. Il Consiglio può, tuttavia, chiedere che l'interessato sia presente per fornire eventuali chiarimenti.

Art. 7 - Elezione dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio della Scuola

1. Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio della Scuola sono indette dal Direttore della Scuola, con proprio provvedimento reso pubblico sulla pagina web della Scuola, ogni biennio accademico e almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli specializzandi regolarmente iscritti al Corso di specializzazione.
3. L'elenco degli elettori è reso pubblico sulla pagina web della Scuola, almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni.
4. Il seggio elettorale, costituito con provvedimento del Direttore della Scuola è composto da:
 - a) un Presidente, designato all'interno del personale docente;
 - b) 2 scrutatori, scelti tra il personale tecnico-amministrativo, di cui uno con funzioni di segretario.
5. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
6. La votazione è valida se alla stessa abbia preso parte il 20% degli aventi diritto al voto.
7. Risultano eletti coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto l'iscritto da minor tempo e in caso di ulteriore parità il più giovane d'età. Gli stessi sono proclamati eletti con provvedimento del Direttore della Scuola.
8. I rappresentanti degli specializzandi durano in carica due anni accademici; in caso di dimissioni o perdita dello status di studente si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
9. Lo specializzando che consegua il titolo finale decade automaticamente dalla carica.

Art. 8 – Organizzazione didattica della Scuola

1. L'offerta didattica della Scuola e tutte le disposizioni in ordine ai contenuti in materia di programmazione e gestione didattica sono disciplinati, in coerenza con l'ordinamento degli studi e i correlati obiettivi formativi qualificanti, dal Regolamento didattico e dal Manifesto annuale degli Studi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 9 - Regime amministrativo contabile

1. Per il suo funzionamento la Scuola di Specializzazione si avvale delle risorse materiali e finanziarie assegnate alla Scuola, con gestione a cura del Dipartimento di afferenza amministrativa.

Art. 10 – Attività di monitoraggio

1. La Scuola, in un'ottica di qualificazione delle attività formative, attraverso i suoi Organi assicura un'attività di monitoraggio continuo e valutazione dell'offerta didattica attivata, anche eventualmente avvalendosi del contributo degli Organi di controllo e valutazione consultivi e di garanzia dell'Ateneo.

Art. 11 – Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Consiglio della Scuola, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, e saranno approvate dagli Organi previsti al precedente comma.